TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

# Art. 659

## Aumenti per situazione di famiglia

*Articolo abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.*

Abrogato dal 31 maggio 2017 · versione 73

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado |
| Estremi | Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 |
| Parte | V — Scuole italiane all'estero |
| Titolo | II — Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche |
| Capo | III — Trattamento giuridico ed economico |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-659-aumenti-per-situazione-di-famiglia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it